

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. PICARDI Francesca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA PICARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso;

Il Collegio in considerazione del perdurante stato di emergenza sanitaria visto l'articolo 472 c.p.p., comma 3 dispone procedersi a porte chiuse per ragioni di igiene;

In difesa di (OMISSIS) e' presente l'avvocato (OMISSIS), del foro di ASTI che si riporta ai motivi del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui (OMISSIS) e' stato condannato alla pena (gia' ridetta per il rito) di mesi 6 di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, per il reato di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 1, lettera c, (guida in stato di stato di ebbrezza, tasso alcolemico accertato 2,23 alla prima prova e 2,30 alla seconda prova, in data (OMISSIS)).

2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha dedotto, con unico motivo, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 2002, articolo 379, comma 8, quale norma rilevante per l'applicazione dell'articolo 186 C.d.S., in quanto, pur incombendo la prova del corretto funzionamento dell'etilometro sulla pubblica accusa, secondo il piu' recente orientamento della giurisprudenza di legittimita', espresso da Sez. 4 n. 38618 del 06/06/2019 ud. - dep. 19/09/2019, Rv. 277189 - 01 (In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione), e pur avendo la difesa formulato specifici rilievi sul punto, in ragione della discrasia tra i risultati delle due prove, eseguite a brevissima distanza temporale l'una dall'altra, non risulta dagli atti l'avvenuta revisione dell'apparecchio usato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'esame del motivo dedotto impone una breve premessa.

1.1. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contestazioni aventi ad oggetto il regolare funzionamento dell'etilometro, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento, quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la richiesta di

depositare la documentazione attestante la regolarità dell'etilometro o la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019 ud. - dep. 03/07/2019, Rv. 276570 - 01). Si è, pertanto, affermato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 379, commi 6, 7 e 8, (reg. es. C.d.S.) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, ma non prevede nessun divieto la cui violazione determini espressamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite (tra le tante, Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 ud. - dep. 05/05/2011, Rv. 250324 -01).

1.2. Recentemente, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 29 aprile 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e dell'ordinanza della Sez. 6 civile, n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384, che ha applicato il medesimo principio all'etilometro, ritenendo che, in tema di violazione al C.d.S., il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del c.d. alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura e che l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strutturali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, alcune decisioni hanno ribaltato il pregresso orientamento (v. Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019 ud. - dep. 19/09/2019 - rv. 277189 - 01 secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorché l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione).

Tale nuova posizione è fondata, sotto il profilo processuale, sul principio di carattere generale secondo cui l'accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all'imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto. Si è, inoltre, valorizzata la posizione della Consulta, secondo cui il bilanciamento realizzato dall'articolo 142 C.d.S. - tra la sicurezza della circolazione, a cui

sono collegati la preservazione dell'integrità fisica degli individui e dei beni, ed il diritto di difesa del sanzionato - si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della conservazione dell'autovelox, per cui, quando le verifiche dirette ad assicurare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura non vengono effettuate, tale ragionevole affidamento degrada in assoluta incertezza. Si è pure osservato che altrimenti si creerebbe un'evidente ed irragionevole distonia tra i settori civile, amministrativo e penale, in quanto, applicando un diverso regime in ordine all'onus probandi, la medesima fattispecie potrebbe costituire solo illecito penale e non illecito amministrativo, in totale contrasto col principio di sussidiarietà del diritto penale e, cioè, dell'utilizzazione dello strumento penale solo quale extrema ratio, in caso di insufficienza degli strumenti sanzionatori previsti dagli altri rami dell'ordinamento.

1.3. Tuttavia, come ancora più recentemente rilevato, occorre coordinare l'onere probatorio con quello di allegazione (v. Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 ud. - dep. 27/01/2020, Rv. 278032 - 01, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell'imputato del buon funzionamento dell'apparecchio (nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto, invece, l'implicita accettazione dell'imputato all'utilizzazione degli scontrini dell'alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l'assunzione di una prova contraria). Tale coordinamento comporta che, sia nel giudizio civile sia in quello penale, sebbene sia posto a carico dell'amministrazione e dell'accusa l'onere di provare i fatti costitutivi dell'illecito contestato, sull'opponente e/o sull'imputato grava necessariamente un (prioritario) onere di allegazione volto a contestare la sussistenza di tali fatti costitutivi.

1.4. Nel caso di specie, l'imputato ha chiesto la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato non condizionato ad alcuna richiesta istruttoria ex. Art., 438 c.p.p., comma 5, senza, peraltro, formulare in primo grado alcuna eccezione sul funzionamento dell'etilometro (nella sentenza di appello si è precisato che in primo grado la difesa ha formulato conclusioni solo in ordine al trattamento sanzionatorio).

Solo nel giudizio d'appello l'odierno ricorrente ha contestato il corretto funzionamento dell'etilometro, peraltro, in modo del tutto generico, facendo riferimento esclusivamente alla discrasia tra i risultati delle prove eseguite, senza affatto allegare affatto l'omessa revisione dell'apparecchio, tema introdotto solo in sede di legittimità, in modo non auto-sufficiente, non essendo stati neppure indicati, trascritti o prodotti gli atti da cui dovrebbe desumersi tale omissione.

Ne deriva che, con l'istanza di rito abbreviato cd. secco, la parte ha acconsentito all'acquisizione e all'utilizzabilità degli scontrini dell'alcoltest in base ai quali è stato misurato il suo tasso alcolemico.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, tenuto conto anche dell'orientamento, secondo cui, nel giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, per cui è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - prima dell'introduzione del procedimento - l'eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata; al contrario, nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o questa sia stata ritenuta infondata, ovvero il giudice non abbia effettuato rilievi d'ufficio, una volta introdotto il rito e, quindi, delimitato - con certezza e con il concorso della volontà delle parti - il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (Sez. 2, n. 8803 del 27/05/1999, Albanese e altri, Rv. 214250).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

